II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

recante settima modifica della direttiva del 13 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(81/20/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (4), modificata da ultimo dalla direttiva 78/144/CEE (5), contiene nell'allegato II, lettera b), l'elenco dei prodotti per diluire o sciogliere le sostanze coloranti;

considerando che l'impiego delle sostanze coloranti carotenoidi E 160 ed E 161 viene facilitato dalla diluzione con i carraghenani (E 407) e dalla gomma arabica (E 414); che la Commissione sta esaminando l'impiego di tutte le sostanze usate per diluire e sciogliere le sostanze coloranti, e che pertanto non è possibile prendere una decisione definitiva sull'opportunità di autorizzare tali due sostanze nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, lettera b), della direttiva del 23 ottobre 1962 sono aggiunte le seguenti sostanze alle condizioni ivi specificate:

— carraghenani (esclusivamente per i coloranti elencati ai numeri E 160 ed E 161 nell'allegato I);

— gomma arabica (esclusivamente per i coloranti elencati ai numeri E 160 ed E 161 nell'allegato I).

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. A. van der KLAAUW

(1) GU n. C 201 del 10. 8. 1979, pag. 13.
(2) GU n. C 147 del 16. 6. 1980, pag. 124.
(3) GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 9.
(4) GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.
(5) GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 20.